II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 1984

relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 85 del trattato (IV/30.658 — Polistil/Arbois)

(I testi in lingua francese e italiana sono i soli facenti fede)

(84/282/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 17 del 6 febbraio 1962 [1], primo regolamento di applicazione degli articoli 85 e 86, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare gli articoli 3 e 15,

viste la domanda d'attestazione negativa e la notifica presentate congiuntamente dalla società italiana Polistil SpA e dalla società francese Arbois-Modelud (in appresso Arbois), il 18 maggio 1982, ai sensi degli articoli 2 e 4 del regolamento n. 17,

vista la decisione della Commissione del 19 maggio 1983 di iniziare la procedura,

dopo aver dato modo alle imprese interessate di manifestare il loro punto di vista sugli addebiti contestati dalla Commissione, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 17 e di quelle del regolamento n. 99/63/CEE della Commissione, del 25 luglio 1963, relativo alle audizioni previste dall'articolo 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 17 del Consiglio [2],

previa consultazione del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,

considerando quanto segue:

I. I FATTI

(1) Una società francese distributrice di giocattoli aveva informato la Commissione delle difficoltà che essa incontrava nell'importare in Francia giocattoli di origine italiana.

(2) In seguito ad un'indagine, la Commissione venne a conoscenza di un accordo di concessione esclusiva stipulato fra Polistil e Arbois.

(3) Nel corso degli accertamenti effettuati, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento n. 17, presso queste due società, respettivamente il 16 dicembre 1981 e il 5 marzo 1982, la Commissione ha ottenuto copia di questo contratto. Esso era stato concluso il 18 gennaio 1978. Era entrato in vigore il 1° gennaio 1979, ed è scaduto il 31 dicembre 1983.

(4) Polistil e Arbois hanno notificato questo contratto di concessione esclusiva il 18 maggio 1982 chiedendo alla Commissione di concedere loro un'attestazione negativa, o un'esenzione in applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE.

A. I prodotti ed il settore interessati

(5) I prodotti di cui si tratta nel presente caso sono gli autoveicoli e le motociclette in miniatura, anche teleguidati, le piste con binari e sopraelevate, di marca Polistil.

---

[1] GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.
[2] GU n. 127 del 20. 8. 1963, pag. 2268/63.

(6) Questo tipo di giocattoli, che fa parte della categoria dei giocattoli tradizionali, è attualmente in declino in tutti i paesi dell'Europa occidentale. Questo declino è dovuto essenzialmente al crescente impatto dei giocattoli elettronici e all'assottigliamento della fascia di età dei consumatori potenziali dei giocattoli tradizionali, unitamente al ristagno della natalità nella maggior parte degli Stati membri. Ciò ha determinato una sostanziale contrazione della domanda di questi tipi di giocattoli, le cui vendite nell'Europa occidentale sono calate del 12 % circa fra il 1980 e il 1982, passando da ± 5 milioni di dollari a 4,4 milioni di dollari circa.

B. Le imprese interessate e i loro rispettivi mercati

a) *Polistil*

(7) Polistil è il principale produttore italiano di giocattoli. Nel 1982, il suo fatturato è stato di ... (1), di cui il 70 % circa è rappresentato da prodotti di propria fabbricazione mentre il rimanente è costituito da prodotti importati, in particolare dai paesi dell'Estremo Oriente.

(8) Polistil realizza il 70 % circa del suo fatturato sul mercato italiano ed il 30 % circa all'esportazione. Le esportazioni nella CEE rappresentano circa la metà del totale esportato. Quelle verso la Francia nel 1982 ... approssimativamente un terzo delle esportazioni CEE.

(9) Le quote di mercato detenute da Polistil nei vari paesi della CEE per i prodotti in questione erano nel 1982 le seguenti : ... in Italia, ... in Francia, ... in Germania, ... nel Regno Unito, ... nei Paesi Bassi, ... in Belgio, ... in Danimarca. Le esportazioni di Polistil in Grecia e in Irlanda sono state nel 1982 rispettivamente di ... e .... Polistil non esporta nel Lussemburgo.

(10) In Italia Polistil vende i suoi prodotti tramite tre canali di distribuzione :

i) i grossisti, che talvolta sono contemporaneamente importatori di prodotti provenienti da altri paesi, e che effettuano l'80 % circa delle sue vendite ;

ii) i dettaglianti specializzati, che provvedono all'incirca al 10 % delle vendite e

iii) i grandi magazzini che coprono il restante 10 %.

Polistil applica un listino prezzi unico all'esportazione. I prezzi attuali per i grossisti in Italia sono normalmente più elevati dei prezzi all'esportazione, con differenze che oscillano fra il ... % e talvolta anche di più. Polistil non concede praticamente sconti sui prezzi del listino grossisti in Italia, né su quelli all'esportazione.

(11) Nei paesi della CEE diversi dalla Francia, Polistil vende unicamente tramite agenti che le ordinano i prodotti di volta in volta e con i quali non ha alcun contratto di concessione di vendita.

(12) Il mercato dei giocattoli in Italia è caratterizzato dalla presenza di un notevole numero di imprese — oltre un centinaio — di dimensioni modeste e talvolte minime. Soltanto una diecina di essa ha un fatturato superiore ai 10 miliardi di lire.

(13) La crisi del settore menzionata più sopra (punto 6) si è ripercossa su Polistil. Infatti, il fattturato per il 1983 ammonterebbe a ... , mentre era pari a ... nel 1982.

Inoltre, essendo stata riconosciuta come impresa in crisi dal governo italiano, il suo personale si trova attualmente in cassa integrazione (2).

b) *Arbois*

(14) Arbois appartiene al gruppo CEJI-Compagnie du jouet (in appresso CEJI), al quale appartengono anche le società francesi Joustra, CEJI-Interlude e Jouef. Tutte queste società, di cui CEJI detiene la totalità del capitale, operano in Francia nel settore del giocattolo.

(15) CEJI è il principale produttore francese del ramo. Il suo fatturato globale in Francia è stato nel 1982 di ... . La sua quota sul mercato francese del giocattolo nel suo insieme è del ... circa.

(16) Arbois è la società di importazione di CEJI. Essa importa, fabbrica e vende giocattoli in Francia. Nel 1982, il suo fatturato è stato di ... di FF, di cui ... % rappresentato dai prodotti importati e ... % dai prodotti di propria fabbricazione. Circa il ... % delle sue importazioni proviene dai paesi della CEE, principalmente dall'Italia, in particolare da Polistil, e dal Regno Unito. Gli acquisti effettuati da Arbois presso Polistil sono stati nel 1982 di ... circa, pari al ... % del mercato francese, del quale CEJI detiene circa il ... %.

(1) Nella versione pubblicata della presente decisione alcune cifre saranno d'ora in avanti omesse, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21 del regolamento n. 17 concernenti i segreti relativi agli affari.

(2) Tramite la Cassa integrazione, il governo si accolla per un periodo massimo di 24 mesi, l'80 % degli stipendi dei dipendenti di un'impresa riconosciuta in stato di crisi.

(17) Attualmente, in Francia, il circuito di distribuzione di Arbois è composto soprattutto da :

i) negozi self-service, che rappresentano il 35 % del mercato ;

ii) rivenditori specializzati al dettaglio, che ne detengono il 20 % ;

iii) i grandi magazzini, che coprono all'incirca il 10 % del mercato. Gli altri sbocchi sono costituiti dalle vendite per corrispondenza, dai magazzini popolari, dalle collettività e dai comitati di impresa.

(18) In Germania e nel Regno Unito, Arbois vende i suoi prodotti tramite filiali. Negli altri paesi della CEE essa fornisce e fattura direttamente ai clienti, riservando una commissione all'agente che ha eventualmente passato l'ordinazione.

(19) Anche in Francia, come in Italia, il settore dei giocattoli è caratterizzato da una produzione molto frazionata. In esso opererebbero oltre 150 imprese, di dimensioni peraltro piuttosto modeste. Soltanto 10 di esse hanno un fatturato che supera i 100 milioni di franchi.

(20) La citata crisi del settore del giocattolo (punto 6) ha inciso anche sulla CEJI, le cui perdite di esercizio, alla fine del 1982, sarebbero state pari a ... di FF circa, ciò che rappresenta circa il ... % del fatturato. Sempre nel 1982, le perdite di esercizio di Arbois sarebbero state di ... di FF circa, pari a poco più del ... % delle perdite complessive di CEJI.

C. Il contratto

(21) Il contenuto essenziale del contratto può riassumersi come segue :

(22) a) Polistil concede a Arbois l'esclusiva di vendita in Francia di tutti i suoi prodotti attuali e futuri (articolo 1, paragrafo 1). Polistil, su domanda di Arbois, potrà vendere direttamente a clienti francesi, ma per queste vendite dovrà versare a Arbois una provvigione del 10 % (appendice n. 1).

(23) b) Polistil s'impegna a fare tutto il possibile affinché i prezzi fatturati ad Arbois consentano a quest'ultima di praticare prezzi di rivendita competitivi nei confronti di prodotti uguali o simili, e di combattere contro l'eventuale concorrenza d'importatori esteri di prodotti Polistil o di grossisti italiani (articolo 1, paragrafo 3).

(24) c) Arbois si impegna, durante la vigenza del contratto, a non importare e a non distribuire in Francia prodotti suscettibili di fare concorrenza ai prodotti Polistil (articolo 3).

(25) d) Arbois dovrà rifornirsi esclusivamente presso Polistil o sue consociate e affiliate e/o concessionarie, a determinate condizioni (articolo 12).

(26) e) Polistil si obbliga ad imporre ai suoi concessionari, distributori ed anche grossisti, il divieto di vendere nel territorio di esclusiva (articolo 14, paragrafo 1). Polistil peraltro non risponderà in proprio in nessun caso delle eventuali importazioni abusive nel territorio di esclusiva da parte di concessionari e distributori (articolo 14, paragrafo 2). Questo articolo è stato abrogato il 30 aprile 1982.

D. Azioni svolte contro le importazioni parallele

a) *Caso « Crysteve Diffusion »*

(27) L'11 settembre 1979, Arbois ha inviato una lettera a Polistil lamentandosi delle importazioni parallele effettuate dall'impresa francese Crysteve Diffusion, che propone ai clienti di Arbois i giocattoli Polistil a prezzi inferiori ai propri del 10-15 %. Arbois segnala anche che un ipermercato della regione di Lione acquista direttamente presso un grossista di Milano.

(28) Secondo Arbois, queste difficoltà sono provocate da « un problema di struttura di prezzo e da una mancanza di coerenza fra i prezzi ai grossisti italiani e i prezzi all'esportazione, mentre nel contratto era stato convenuto che questi prezzi sarebbero stati fissati in modo da evitare questo scoglio ».

(29) Arbois chiede a Polistil di « procedere ad indagini presso tutti i vostri grossisti per far cessare immediatamente ogni fornitura effettuata direttamente a clienti francesi », giudica « che si tratta di una concorrenza sleale tollerata da Polistil » e che appare indispensabile che « la vostra tariffa per i grossisti italiani sia sempre del 15 % superiore al listino per l'esportazione, e ciò per tutti i prodotti ».

(30) Il 23 ottobre 1979 Arbois ha inviato una nuova lettera a Polistil per segnalarle di avere la prova che i propri clienti francesi, che effettuano ordini a Crysteve Diffusion, ricevono la merce dall'impresa genovese Repetto Angelo.

(31) Arbois chiede a Polistil « di prendere i necessari provvedimenti presso questo grossista italiano per farne cessare l'attività sul mercato francese ».

(32) In vista di una riunione prevista a Parigi nei giorni 30 e 31 ottobre 1979, Arbois chiede a Polistil di portare « la distinta degli ordini di Repetto 1979, il listino prezzi grossisti italiani 1980, il listino prezzi Arbois 1980, che dovrà essere almeno del 15 % inferiore a quello dei grossisti italiani 1980 per bloccare la concorrenza di Crysteve Diffusion ».

b) *Caso « Timky »*

(33) Con lettera in data 23 maggio 1980, Arbois segnala a Polistil che la ditta Timky importerebbe direttamente da grossisti italiani i giocattoli Polistil, per venderli ai dettaglianti francesi a prezzi uguali a quelli del listino Arbois per grossisti.

(34) Arbois ritiene che la situazione non può più durare e che è urgente che « voi adottiate un nuovo listino per l'esportazione che sarà il solo a consentire ad Arbois, vostro agente, di operare in condizioni di concorrenza normale rispetto a queste importazioni selvagge ».

(35) Con una nuova lettera del 18 giugno 1980, Arbois segnala a Polistil le proposte di vendita fatte da Timky alla Société allumettière française e le chiede « con insistenza di fare tutte le necessarie ricerche presso grossisti italiani che possono aver rifornito questo importatore, in modo da far cessare immediatamente questa importazione su larga scala ».

E. Oggetto della presente procedura

(36) La presente procedura concerne unicamente il periodo compreso fra il 1° gennaio 1979, data dell'entrata in vigore del contratto, e il 18 maggio 1982, data della notificazione.

II. VALUTAZIONE GIURIDICA

A. Applicabilità dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE

(37) L'articolo 85, paragrafo 1, dichiara incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi fra imprese che possano pregiudicare il commercio fra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune.

(38) Polistil e Arbois sono imprese ai sensi dell'articolo 85 e l'accordo di concessione esclusiva concluso fra di esse il 18 giugno 1978 è un accordo ai sensi di questa disposizione.

(39) L'accordo in causa, a motivo soprattutto del combinato disposto degli articoli 1, paragrafo 3, e 14, paragrafo 1, aveva per oggetto di restringere la concorrenza all'interno del mercato comune.

a) *Articolo 14, paragrafo 1*

(40) Con questo articolo, Polistil si era impegnata a « imporre ai suoi concessionari, distributori ed anche grossisti il divieto di vendere nel territorio di esclusiva ».

(41) Oggetto e scopo di questa clausola era indubbiamente di assicurare ad Arbois una protezione territoriale assoluta. Essa mirava infatti ad impedire, da un lato, ai rivenditori di altri paesi, in particolare della CEE, di vendere i prodotti Polistil in Francia, e dall'altro, ai commercianti francesi di rifornirsi direttamente presso rivenditori di questi paesi.

(42) L'argomento secondo il quale questo impegno di Polistil sarebbe privato di effetto dalla seconda parte di questo articolo 14, che esonera Polistil da qualsiasi responsabilità per le importazioni parallele in Francia, non sembra pertinente in quanto l'esenzione dalla responsabilità prevista dal paragrafo 2 di questo articolo non può minimamente incidere sulla portata dell'impegno liberamente assunto da Polistil ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1.

(43) Il fatto che, con lettera inviata il 30 aprile 1982 da Arbois a Polistil e da questa approvata, le due parti abbiano convenuto di « considerare come retroattivamente abrogato per essere nullo e non inesistente l'articolo 14 del contratto » non può cancellare la restrizione che esso implicava, né le azioni svolte sulla sua base (vedi supra, punto I-D).

b) *Articolo 1, paragrafo 3*

(44) Con questo articolo, Polistil si era impegnata a fatturare i suoi prodotti a Arbois a prezzi che consentivano a quest'ultima di praticare prezzi di rivendita competitivi per poter, fra l'altro, « combattere contro un'eventuale concorrenza di importatori esteri di prodotti Polistil o di grossisti italiani ».

(45) Questa clausola limita l'autonomia di Polistil di fissare i prezzi di cessione dei suoi prodotti a Arbois in base alle condizioni del mercato interessato, ai quantitativi forniti e alla propria politica commerciale.

(46) Inoltre questa clausola, di cui Arbois si è avvalsa nei confronti di Polistil (vedi, supra punto I-D), mirava a permetterle di far fronte non solo alla concorrenza di prodotti simili a quelli contrattuali, ma anche a quella di quest'ultimi che fossero eventualmente importati dal canale di distribuzione parallelo, scoraggiando ovvero impedendo tale canale di operare.

(47) Inoltre, l'argomento [1] secondo il quale l'articolo 14, paragrafo 1, sarebbe « in contraddizione con il terzo paragrafo dell'articolo 1 in quanto Polistil si è impegnata nei confronti di Arbois a praticarle prezzi che consentano a questa società ... di sostenere la concorrenza delle importazioni parallele (di prodotti Polistil) ... il fenomeno delle importazioni parallele viene così riconosciuto e pertanto accettato », non può essere accolto [2].

(48) I due casi esposti al punto I-D dimostrano che l'articolo 14, paragrafo 1, lungi dall'essere in contraddizione con l'articolo 1, paragrafo 3, e da questo neutralizzato, costituisce l'elemento integrante di un'unica normativa intesa ad assicurare ad Arbois, per l'effetto combinato di queste due disposizioni, una protezione territoriale assoluta. L'articolo 1, paragrafo 3, viene in realtà a rafforzare l'efficacia della restrizione della concorrenza dell'articolo 14, paragrafo 1.

(49) Infine, l'argomento addotto da Polistil, secondo il quale, lungi dall'opporsi alle importazioni parallele, essa si sarebbe « sin dall'inizio del rapporto (contrattuale) intensamente adoperata per favorire tali importazioni : le lagnanze del concessionario riguardanti Crystève Diffusion e Timky costituiscono la prova più evidente di questo comportamento », comportamento che essa avrebbe assunto contravvenendo deliberatamente alle clausole del contratto contrarie alle regole di concorrenza, non può del pari essere accolto. Come afferma la Corte di giustizia nella sentenza nella causa Grundig/Consten « ... ai fini dell'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, è superfluo prendere in considerazione gli effetti concreti di un accordo ove risulti che esso ha per oggetto di restringere, di impedire o falsare il gioco della concorrenza » [3]. E nella fattispecie non vi è alcun dubbio che le disposizioni degli articoli 1, paragrafo 3, e 14, paragrafo 1, avevano manifestamente tale scopo restrittivo.

(50) Il combinato disposto dagli articoli 1, paragrafo 3, e 14, paragrafo 1, del contratto in questione era suscettibile di pregiudicare il commercio fra gli Stati membri in quanto mirava ad interdire agli acquirenti di Polistil situati al di fuori del territorio francese, ed in particolare ai grossisti italiani, di vendere in Francia, assicurando in tal modo, ad Arbois una protezione territoriale assoluta. Giova, a tale riguardo, ricordare che nella sentenza nella causa Miller International [4], la Corte di giustizia ha affermato che l'articolo 85, paragrafo 1, del trattato non prescrive che venga dimostrato che gli accordi « hanno, in effetti, pregiudicato in misura rilevante gli scambi (fra Stati membri), prova che nella maggior parte dei casi potrebbe difficilmente venir fornita, ma richiede che si provi che gli accordi sono atti a produrre questo effetto », e nella stessa sentenza precisa che « le clausole vietanti l'esportazione costituiscono un tipo di restrizione alla concorrenza che per la sua stessa natura mette in pericolo gli scambi fra Stati membri ».

(51) L'argomento sostenuto da Arbois, secondo il quale questo pregiudizio al commercio non sarebbe significativo, va del pari rigettato qualora si considerino in particolare le quote dei mercati interessati detenute dalle imprese in questione (vedi punti 9 e 16). A tale riguardo, la Corte di giustizia, evocando la sua sentenza Miller International già citata, ha affermato, nella sentenza nella causa AEG-Telefunken [5] che « un'impresa che detenga il 5 % circa del mercato interessato è un'impresa di dimensioni sufficienti perché il suo comportamento possa in linea di massima influire sugli scambi ».

In tali condizioni, è incontestabile che le disposizioni in questione potevano influenzare le correnti di scambio fra gli Stati membri in modo tale da nuocere alla realizzazione degli obiettivi di un mercato unico.

B. Inapplicabilità dell'esenzione prevista dal regolamento n. 67/67/CEE della Commissione [6]

(52) Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 67/67/CEE, gli accordi di concessione esclusiva beneficiano di un'esenzione generale dal divieto previsto dall'articolo 85, paragrafo 1, quando soddisfano le condizioni previste da questo regolamento. Il regolamento n. 67/67/CEE non è più in vigore dal 1° luglio 1983 ; tuttavia, in virtù dell'articolo 7 del nuovo regolamento (CEE) n. 1983/83 [7], le sue disposizioni rimangono applicabili agli accordi esistenti prima del 1° gennaio 1984.

---

(1) Lettera del legale di Arbois alla Commissione del 17 maggio 1982.
(2) Gli stessi argomenti figurano anche nell'allegato 3 della notificazione.
(3) Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 13 luglio 1966 nelle cause riunite 56/64 e 58/64, Grundig/Consten, Raccolta 1966, pag. 457.
(4) Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, del 1° febbraio 1978, nella causa 19/77, Miller International Schallplatten GmbH, Raccolta 1978-2, pag. 131 e seguenti.
(5) Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, del 25 ottobre 1983, nella causa 107/82, Allgemein Electricitäts-Gesellschaft AEG-Telefunken AG (non ancora pubblicata).
(6) GU n. 57 del 25. 3. 1967, pag. 849/67.
(7) GU n. L 173 del 30. 6. 1983.

(53) L'accordo in causa non può beneficare dell'esenzione prevista dal regolamento n. 67/67/CEE, poiché gli articoli 1, paragrafo 3, e 14, paragrafo 1, impongono ai contraenti obblighi restrittivi della concorrenza che vanno al di là di quelli autorizzati dagli articoli 1, paragrafo 1, e 2, paragrafo 1, del regolamento. Inoltre, il combinato disposto di queste due clausole contrattuali tende a rendere più difficile, per gli intermediari o gli utilizzatori, il procurarsi le merci oggetto del contratto presso un altro commerciante all'interno del mercato comune, il che esclude, ai sensi dell'articolo 3, lettera b), del regolamento, l'applicazione dell'esenzione generale.

C. Inapplicabilità dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE

(54) Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, le disposizioni del paragrafo 1 di questo articolo possono essere dichiarate inapplicabili a qualsiasi accordo tra imprese che contribuisca a migliorare la produzione o la distribuzione del prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva ed evitando di :

— imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi ;

— dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui si tratta.

(55) Per poter eventualmente beneficiare dell'esenzione ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, un accordo deve essere notificato a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento n. 17, salvo se appartenga ad una delle categorie descritte nell'articolo 4, paragrafo 2. Il contratto in causa non rientrava in nessuna di queste categorie e non era pertanto esentato dalla notifica.

(56) L'argomento sostenuto da Polistil secondo il quale essa dovrebbe beneficiare della dispensa dall'obbligo della notifica, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 17 a causa del fatto che essa non ha mai applicato l'articolo 14, paragrafo 1, del contratto e che a suo parere l'articolo 1, paragrafo 3, doveva costituire un semplice limite alla libertà di Arbois di fissare i prezzi, non può essere accolto per i motivi già esposti (vedi punto 49).

(57) In virtù dell'articolo 5 del regolamento n. 17, il contratto non può pertanto beneficiare dell'esenzione ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, per il periodo che forma oggetto della presente decisione.

(58) Ad ogni modo, le disposizioni contrattuali in parola, che miravano ad assicurare una protezione territoriale assoluta ad Arbois, non soddisfacevano alle condizioni previste dall'articolo 85, paragrafo 3, e in particolare alla prima. Non si vede infatti in qual modo le suddette disposizioni avrebbero potuto contribuire a migliorare la distribuzione dei prodotti in questione.

D. Applicabilità dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17

(59) Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17, la Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ammende che variano da un minimo di mille ECU ad un massimo di un milione, con facoltà di aumentare quest'ultimo importo fino al 10 % del volume d'affari realizzato durante l'esercizio sociale precedente da ciascuna delle imprese che hanno partecipato all'infrazione, quando, intenzionalmente o per negligenza, commettano un'infrazione alle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, o dell'articolo 86 del trattato. Per determinare l'ammontare dell'ammenda occorre tener conto oltre che della gravità dell'infrazione anche della sua durata.

(60) La Commissione è del parere che nella fattispecie l'inflizione di un'ammenda è giustificata. L'infrazione costituita dall'effetto combinato degli articoli 1, paragrafo 3, e 14, paragrafo 1, del contratto in questione, è stata commessa intenzionalmente o quanto meno per negligenza. Le due parti sapevano infatti, o avrebbero dovuto sapere, che queste clausole, introdotte per impedire le importazioni parallele e garantire una protezione territoriale assoluta a Arbois erano tali da costituire restrizioni al gioco della concorrenza vietate dall'articolo 85, paragrafo 1. E ciò tanto più che la Commissione e la Corte di giustitizia si sono più volte pronunciate contro clausole intese a garantire una protezione territoriale assoluta.

(61) L'argomento sostenuto da Arbois, secondo il quale essa ignorava, nello stipulare le suddette clausole, di commettere un'infrazione alle regole di concorrenza del trattato e che essa non ne era stata nemmeno informata dai propri legali, non può, come risulta dalla sentenza della Corte di giustizia nella causa Miller International (1), essere accolto per scagionarla dall'infrazione commessa.

(1) Sentenza citata (vedi nota 4 di pagina 13).

(62) Il contratto, che forma oggetto della presente decisione, è entrato in vigore il 1° gennaio 1979. Il 30 aprile 1982, le parti hanno convenuto di « considerare come abrogato retroattivamente per essere nullo e inesistente l'articolo 14 del contratto » vedi punto 43). Il contratto, inoltre, è stato notificato il 18 maggio 1982 ed è scaduto il 31 dicembre 1983. In tali condizioni, la durata dell'infrazione da prendere in considerazione per l'inflizione dell'ammenda può essere stimata in poco più di tre anni.

(63) Per quanto riguarda la gravità dell'infrazione, per fissare l'ammontare dell'ammenda da infliggere a ciascuna delle due imprese i seguenti elementi sono stati presi in considerazione :

a) le clausole del contratto oggetto della presente decisione costituiscono un'infrazione grave alle disposizioni del trattato. Esse limitano infatti la libertà degli scambi intracomunitari e impediscono pertanto la realizzazione di un mercato unico, che è uno degli obiettivi del trattato.

b) Il fatturato realizzato con i prodotti oggetto dell'infrazione (vedi punti 7 e 16) era abbastanza limitato e il mercato in causa presenta una struttura concorrenziale.

c) Le imprese interessate dalla presente decisione, dopo aver avuto conoscenza dell'azione della Commissione, hanno rapidamente deciso di sopprimere l'articolo 14 del contratto in causa e a notificare quest'ultimo.

(64) Per questi motivi, e tenuto conto degli elementi menzionati più sopra, la Commissione ritiene di dover infliggere a Polistil e ad Arbois le ammende il cui ammontare figura nell'articolo 2 delle presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le disposizioni combinate degli articoli 1, paragrafo 3, e 14, paragrafo 1, del contratto concluso fra Polistil e Arbois il 18 gennaio 1978 ed entrato in vigore il 1° gennaio 1979, nell'intento di proteggere il mercato francese dalle importazioni parallele, costituiscono un'infrazione all'articolo 85 del trattato.

Articolo 2

1. Per aver commesso l'infrazione di cui l'articolo 1, alle due imprese sono inflitte le seguenti ammende :

— a Polistil, un'ammenda di 30 000 (trentamila) ECU pari a 41 405 700 Lit ;

— a Arbois, un'ammenda di 30 000 (trentamila) ECU pari a 206 491,80 FF.

2. Queste ammende dovranno essere versate :

— da Polistil, sul conto n. 26952-018 della Commissione delle Comunità europee presso la Cassa di risparmio delle provincie Lombarde, Milano, Servizio Estero,

— da Arbois, sul conto n. 5.770.0065 della Commissione delle Comunità europee presso la Société générale — agence internationale di Parigi,

nel termine di tre mesi a decorrere dalla notifica della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione è indirizzata a :

— Arbois-Modelud
14-22, rue Bon-Houdart
BP 32, 93700 Drancy (Francia) ;

— Polistil SpA
corso Europa 1
20020 Lainate (Italia).

La presente decisione costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 192 del trattato che istituisce la Comunità economica europea.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 1984.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Membro della Commissione